



Originale

LA GIUNTA COMUNALE

# CITTA' DI BENE VAGIENNA

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 111

## OGGETTO:

**AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE OREGLIA ARCH. LUCIANO, ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO - CATEGORIA PROFESSIONALE D4, A SVOLGERE SERVIZIO PRESSO L'UNIONE DEL FOSSANESE CON DECORRENZA 1/1/2022 E SINO AL 31/12/2022.**

L'anno **duemilaventuno** addì **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore ventuno e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. AMBROGIO Claudio - Sindaco	Si
2. DOGLIANI Rosaria - Vicesindaco	Si
3. BECCARIA Damiano - Assessore	Si
4. MARENGO Mattia - Assessore	Si
5. GIACCARDI Flavia - Assessore	Si
	Totale Presenti: 5
	Totale Assenti: 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale SILVESTRI Dott.ssa Luisa, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

VISTA la nota in data 21/12/2021, assunta al protocollo comunale n. 08798/2021, da parte dell'Unione del Fossanese per l'utilizzo dell'Istruttore Tecnico Direttivo Oreglia Arch. Luciano, dipendente di ruolo del Comune di Bene Vagienna, ai sensi dell'art. 1 - comma 557 della Legge n. 311/2004 a svolgere servizio presso l'Unione stessa con decorrenza 1/1/2022 e sino al 31/12/2022, per un totale complessivo di 4 ore settimanali, invitando l'Amministrazione Comunale di Bene Vagienna ad esprimersi al fine di consentire l'espletamento del servizio richiesto;

PRESO ATTO CHE il servizio sarà prestato in orario non coincidente con quello svolto presso il Comune di Bene Vagienna ed il personale utilizzato potrà operare al di fuori del proprio normale orario, nei modi previsti dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/01;

CHE l'incarico verrà regolato con un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato, con una prestazione massima di 4 ore settimanali, regolarmente retribuito direttamente dall'Ente utilizzatore, in base alla categoria contrattuale di appartenenza del personale incaricato, previa autorizzazione dell'Amministrazione di provenienza;

CHE la norma principale in materia è contenuta nell'art. 53 - comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, ove si legge che "resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3"; l'intera disciplina ha subito, negli ultimi anni, una forte evoluzione, conseguente all'ampliamento delle facoltà di accesso al regime d'impiego part-time ed il quadro è assai complesso e variegato;

CHE occorre verificare, a tal fine, se l'applicazione dell'art 1 comma 557 della Legge n. 311/2004, per la quale "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza", sia ancora applicabile alla luce della disposizione della legge finanziaria 2008 (art. 3, comma 79) che modifica l'art. 36 del D.Lgs 165/2001:

- secondo una parte della dottrina tale comma è inapplicabile in quanto con il comma 557 non si costituisce un solo rapporto di servizio ma anche un rapporto organico tra l'ente presso il quale il dipendente dovrebbe prestare servizio aggiuntivo e ciò è in contrasto con l'art. 53 del D.Lgs 165/01 che dispone

espressamente la non cumulabilità degli impieghi pubblici, salvo le eccezioni stabilite dalle leggi speciali,

- in materia, il Consiglio di Stato, con proprio parere n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, ha affermato che la disposizione dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004 deve essere considerata come fonte normativa speciale ed, in quanto tale, prevalente rispetto alla norma ordinaria, in quanto: "introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli articoli 60 e seguenti, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3",

- lo stesso Consiglio ha inoltre sottolineato che il predetto comma 557 necessita di un coordinamento con l'art. 92, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000, il quale consente ai dipendenti degli enti locali di svolgere attività lavorativa a favore di altri enti locali soltanto se titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale. La norma in questione, per quel che concerne i rapporti tra le parti interessate (le due amministrazioni ed il lavoratore) configura, pertanto, una situazione non dissimile, nei suoi tratti essenziali, da quelle che consentono l'espletamento di altra attività lavorativa da parte del personale a tempo parziale; deve, pertanto, ritenersi per ragioni di coerenza sistemica, che le lacunosità della norma siano colmabili applicando la vigente disciplina, stabilita per tali fattispecie (v. art. 4, comma 7 e seguenti, del C.C.N.L. per il comparto regioni e autonomie locali del 14 settembre 2000), fatta eccezione per le norme che risultino incompatibili, in relazione al rapporto di lavoro con l'ente di originaria appartenenza,

- sulla base di tale parere il Ministero dell'interno con circolare n. 2 del 21 ottobre 2005 ha confermato la possibilità, attraverso la disposizione dell'art 1 comma 557 della legge 311/2004, dell'utilizzazione presso altri enti locali del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e che non interferiscano con i suoi compiti istituzionali: "Qualora l'utilizzazione, da parte dell'altro ente, avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:

- orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non potrà essere che a tempo parziale,

- periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti,

- ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane,

previsto dalla Convenzione O.I.L. del 24 giugno 1970, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 157;

QUANTO SOPRA ESPOSTO pone in evidenza la necessità che gli Enti interessati si accordino per definire tempi e modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro;

IN CONCLUSIONE, sulla base:

– della disposizione di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001: “gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali”,  
– del parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005, confermato dalla circolare del ministero dell’interno n. 2/2005, sulla specialità per i comuni sotto i 5000 abitanti dell’art. 1 comma 557 della legge 311/2004, rispetto alla norma ordinaria;  
si ritiene possibile l’utilizzazione del personale secondo le modalità proposte dall’Unione del Fossanese con propria lettera in data 9/9/2020 e specificate nella bozza allegata di accordo tecnico per l’utilizzo di personale dipendente di altra Amministrazione, a condizione che la durata settimanale dell’orario di lavoro non superi, in ogni caso, la durata media di 48 ore settimanali;

TUTTO ciò premesso;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 136 del 29.12.2010;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs 18.08.2000 n.267;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

ACQUISITI i pareri favorevoli da parte del Responsabile del Servizio, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267, sulla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

CON votazione unanime favorevole, legalmente espressa;

#### **DELIBERA**

01) Di autorizzare il dipendente Oreglia Arch. Luciano, Istruttore Tecnico Direttivo, categoria professionale D4, a svolgere servizio presso l’Unione del Fossanese con

decorrenza 1/1/2022 e sino al 31/12/2022 per un totale massimo di 4 ore settimanali, ai sensi dall’art. 1 – comma 557 della Legge n. 311/2004.

02) Di dare atto che al pagamento del servizio provvederà direttamente l’Unione del Fossanese, rispettando il limite massimo delle 48 ore settimanali, disposto dal D.Lgs. n. 66 dell’8 aprile 2003, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 213 del 19 luglio 2004.

03) Successivamente la Giunta Comunale, stante l’urgenza, con votazione unanime favorevole, delibera di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Presidente**  
**AMBROGIO Claudio**

**Il Segretario Comunale**  
**SILVESTRI Dott.ssa Luisa**

**PARERI TECNICI**

(Art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18\08\2000 – 1° comma)

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Lì 21/12/2021

Il Responsabile del Servizio  
SILVESTRI Dott.ssa Luisa

**UFFICIO RAGIONERIA**

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Lì 21/12/2021

Il Responsabile del Servizio  
SILVESTRI Dott.ssa Luisa

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

in data 21/12/2021, perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.).

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.).

la presente deliberazione viene comunicata in elenco ai capigruppo consiliari, come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Il Segretario Comunale  
SILVESTRI Dott.sa Luisa

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio comunale on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art.124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Bene Vagienna, lì \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale